




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi



NOTA DI LETTURA

DDL 893/A Stralcio IV

Disposizioni per il sostegno ai processi di crescita e ripartenza del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie.

Documento n. 4 - 2021

XVII Legislatura 27 gennaio 2021



Servizio Studi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Premessa

La presente nota di lettura contiene una breve descrizione e dei commenti in merito al testo del disegno di legge n. 893/A stralcio IV recante “Disposizioni per il sostegno ai processi di crescita e ripartenza del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie”.

Tale provvedimento costituisce il frutto dell'accorpamento di una serie di norme contenute in precedenti stralci del disegno di legge n. 893/A, tutte non afferenti a profili di carattere finanziario, non esaminabili in sede di sessione di bilancio, avviata a seguito dell'approvazione del disegno di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2021, (ddl n. 934 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie”) avvenuta nella seduta n. 243 del 18 gennaio 2001.

Il lavoro esamina in modo sintetico gli articoli del disegno di legge n. 893/A Stralcio IV, sottolineandone eventuali aspetti problematici, in modo particolare alla luce delle previsioni contenute nell'Accordo tra lo Stato e la Regione siglato il 14 gennaio scorso riguardante il ripiano decennale del disavanzo regionale di cui al rendiconto della Regione per l'anno 2018. L'Accordo, come è noto, ha confermato il termine decennale di suddetto disavanzo, richiedendo tuttavia alla Regione alcuni impegni, in particolare in ordine alla riduzione strutturale della spesa corrente con specifica indicazione delle voci interessate dai tagli ivi previsti, i cui effetti, ai sensi delle recenti norme di attuazione dello Statuto della Regione approvate contestualmente all'Accordo, decorrono già a partire dal 2021.

Art. 1

Incremento facoltà assunzionali

Nota

Comma 1

La modifica proposta fissa, per il 2021, le risorse utilizzabili per procedere a nuove assunzioni di personale con qualifica dirigenziale nell'ambito delle strutture amministrative regionali al 70 per cento del risparmio di spesa derivante dalla cessazione dal servizio nell'anno precedente del personale di ruolo dell'Amministrazione regionale. La norma vigente prevede in atto un limite di utilizzo delle facoltà assunzionali del 50 per cento.

Ciò parrebbe, tuttavia, non compatibile con gli impegni assunti dal Governo regionale con il recente Accordo siglato il 14 gennaio scorso con lo Stato per il ripiano decennale del disavanzo e, segnatamente, con il punto 2, lett. e) e j) dello stesso che prevede tra le misure di contenimento da assicurare nel prossimo decennio la riduzione della spesa proprio per tali finalità.

In particolare si ricorda che tale Accordo ha limitato le risorse da computare ai fini dell'incremento delle capacità assunzionali alle sole somme derivanti dal pensionamento nell'anno precedente del personale regionale del cosiddetto "contratto 2" (personale assunto dopo il 1986 e pertanto in scarsa misura cessato dal servizio nel 2020). **Sempre ai sensi dell'Accordo, inoltre, per quanto riguarda la capacità di reclutamento di nuovo personale dirigenziale, ai risparmi, come sopra realizzati, va sottratto l'importo delle indennità di buonuscita corrisposte "con conseguente sospensione del reclutamento di profili dirigenziali per il medesimo triennio". Quest'ultimo riferimento testuale alla sospensione per il triennio dell'assunzione di nuovi dirigenti contenuto nell'intesa tra Stato e Regione sembra, quindi, in contrasto con la proposta di cui al comma 1 in commento.**

Comma 2

La norma intende estendere, a decorrere dal 2021, all'amministrazione regionale alcuni dei criteri indicati dalla legislazione dello Stato per il conferimento a soggetti esterni di incarichi di natura dirigenziale, generale e non generale, in attesa che si provveda ad una riforma organica della materia.

In particolare, attraverso il rinvio alla normativa nazionale (comma 5 bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001), **si potranno conferire a dirigenti esterni appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche fino al 15 per cento degli incarichi dirigenziali generali e fino al 10 per cento di quelli non generali.**

Si ricorda che in atto la normativa regionale vigente prevede la possibilità del conferimento a soggetti esterni solo per gli incarichi di dirigente generale; l'articolo 9, comma 8 della legge regionale n. 10 del 2000 aveva individuato a tal proposito una percentuale massima del 5% (elevata al 30% dall'articolo 11, comma 7 della legge regionale 20/2003 e s.m.i.) della dotazione organica per il conferimento a esterni degli incarichi di dirigente generale. **Qualora la proposta del presente disegno di legge fosse approvata sarebbe pertanto opportuno un coordinamento con la normativa in atto vigente, anche attraverso la sua esplicita abrogazione.**

Con l'approvazione del comma 2 in esame si potrà quindi procedere al conferimento ad esterni di incarichi dirigenziali di livello non generale, ad oggi esclusa.

Il richiamo al comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 consente infatti la facoltà di conferire gli incarichi (anche di livello dirigenziale non generale) a persone di

particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione o con particolare specializzazione o esperienza: in tale ipotesi nei limiti del 10 e 8 per cento, rapportati al numero dei dipartimenti regionali e delle strutture equiparate o, nel secondo caso, alla dotazione organica dei dirigenti.

Ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 19 richiamato espressamente dalla norma in commento le percentuali previste dalla normativa statale sono cumulabili, con un limite massimo complessivo, pertanto, del 25 e del 18 per cento di tutti gli incarichi presi in considerazione dalla norma con contestuale diminuzione delle percentuali sopra indicate a seconda delle predette tipologie di incarichi.

In considerazione del fatto che l'Amministrazione regionale ad oggi suddivide in tre le fasce dirigenziali e nelle more della riforma della dirigenza, che peraltro è uno degli obiettivi esplicitamente indicati nell'Accordo Stato Regione prima richiamato, si fa presente che la norma indica rispettivamente come parametro per gli incarichi di dirigente generale il numero dei dipartimenti regionali e delle strutture equiparate e per gli altri incarichi dirigenziali il numero di posti di cui alla dotazione organica della dirigenza.

Il conferimento degli incarichi a soggetti esterni viene previsto nei limiti del 50% delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 4, comma 3 della legge regionale n.14/09.

Si ricorda che tale percentuale è oggetto della proposta di modifica di cui al comma 1 dell'articolo 1 in commento che, se approvata, porterebbe la percentuale al 70%.

Va pertanto evidenziato che occorre un coordinamento tra le suddette disposizioni, sia per chiarire i rispettivi limiti di utilizzo delle facoltà assunzionali (in quale percentuale le risorse vanno destinate alle nuove assunzioni e in che misura, invece, al conferimento di nuovi incarichi) sia per evitare una duplicazione di interventi sulle stesse risorse.

Comma 3

La disposizione **estende a decorrere dal 2021 agli enti pubblici economici l'applicazione delle norme regionali riguardanti l'incremento delle facoltà assunzionali** previsto per l'Amministrazione regionale, secondo una percentuale di assunzioni non superiore **al 50 per cento della dotazione** prevista nelle rispettive piante organiche degli enti stessi.

Contestualmente si esclude, tuttavia, che nel procedere a tali assunzioni si avviino procedure selettive finalizzate alla progressione tra aree.

Si fa presente in proposito che l'incremento delle facoltà assunzionali, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale n. 25/2008, è ad oggi previsto solo per la Regione siciliana e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000, fra i quali non rientrano gli enti pubblici economici.

La norma proposta intende quindi favorire il ricambio generazionale ed evitare un blocco funzionale delle attività in questione e tiene conto anche della carenza di personale in tali enti causata dalla fruizione da parte di molti dipendenti di forme di pensionamento agevolato o anticipato.

Si rammenta, tuttavia, quanto già rilevato a proposito del comma 1, ed in particolare si evidenzia che il citato Accordo fra Stato e Regione del 14 gennaio scorso dispone consistenti limitazioni alla facoltà di nuove assunzioni anche negli enti economici e vigilati imponendo al punto 2 lettera a) *“la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante*

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; l'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016"; e lettera b) "il completamento e la definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle società partecipate e degli enti in via di dismissione".

Comma 4

La norma autorizza ai fini dell'assunzione di nuovo personale del comparto non dirigenziale il cumulo delle risorse assunzionali di cui al comma 3 (dirigenza) dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2019 con quelle previste al comma 2 dello stesso articolo (comparto non dirigenziale), fermo restando il rispetto dei vincoli previsti in tema di programmazione del fabbisogno e finanziaria.

A tal proposito si rammentano i contenuti dell'Accordo siglato nel gennaio scorso in materia con riferimento all'incremento delle facoltà assunzionali per il reclutamento di nuovi dirigenti. Qualora, come previsto dall'Accordo, non dovesse procedersi nel triennio all'assunzione di nuovi dirigenti, il cumulo delle risorse di cui al comma 4 in esame porterebbe, quindi, nel periodo considerato ad un utilizzo delle stesse a fini assunzionali nel solo comparto non dirigenziale.

Art. 2

Norme per lo svolgimento delle procedure concorsuali

Nota

Comma 1

La norma intende estendere alle procedure concorsuali indette per il personale non dirigenziale da assumere presso l'Amministrazione regionale le misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione già introdotte dalla legislazione nazionale, in particolare con riferimento **all'adozione di modalità informatiche per lo svolgimento e la correzione delle eventuali prove preselettive e delle prove scritte.**

Si fa presente in proposito che la legge 19 giugno 2019, n. 56, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, ha tra l'altro introdotto con l'articolo 3, comma 6 **modalità semplificate di svolgimento delle procedure concorsuali.** Con la norma proposta si estende all'Amministrazione regionale la possibilità di avvalersi di tali procedure semplificate per lo svolgimento delle procedure concorsuali di competenza. Al riguardo si evidenzia che l'articolo 6 della stessa legge 56/2019 prevede al comma 1 che *"Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento"*, e al successivo comma 5 che *"le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione"*.

Comma 2

La disposizione estende alle procedure **per il reclutamento di personale non dirigenziale le modalità telematiche previste per la partecipazione ai concorsi pubblici** stabilite dalla più recente

normativa nazionale richiamata (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni).

Comma 3

La norma, nelle more di una complessiva revisione delle norme regionali che disciplinano la composizione e la **nomina delle commissioni esaminatrici nei concorsi di competenza regionale, estende all'Amministrazione regionale le modalità di nomina dei commissari** introdotte recentemente dall'articolo 247, comma 9 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020. Vengono altresì espressamente richiamate anche le disposizioni statali in materia di **requisiti dei componenti delle Commissioni di concorso**.

Si rileva in particolare che, secondo la disposizione in oggetto, i componenti delle commissioni esaminatrici per le procedure concorsuali di cui ai commi precedenti dovrebbero **essere individuati sulla base di manifestazioni di interesse a seguito di avviso pubblico**. Si prevede, inoltre, la possibilità di nominare quali componenti delle suddette commissioni esaminatrici **anche personale in quiescenza** da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando.

Si prevede, infine, rinviando alla corrispondente normativa statale per la determinazione dei compensi delle commissioni esaminatrici, che il **personale dell'Amministrazione regionale nominato come commissario possa essere remunerato per la prestazione in aggiunta** a quanto già erogato per le funzioni svolte nell'Amministrazione.

Art. 3

Consiglio di amministrazione dell'IRCA

Nota

Comma 1

La disposizione, derogando alla normativa nazionale vigente in materia, intende stabilire che in sede di revisione dello statuto dell'IRCA, possa essere prevista la nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'ente anche di soggetti appartenenti all'Amministrazione vigilante, ad altre amministrazioni, a organizzazioni imprenditoriali e sindacali o altri enti esponenziali.

La norma desta perplessità con riferimento al rispetto del principio di imparzialità e buon andamento, tant'è che la norma nazionale, che verrebbe disapplicata, escludeva tali categorie.

Comma 2

La disposizione mira a garantire, con immediata vigenza, il rispetto del **principio di parità di genere nell'accesso alla carica di componente del consiglio di amministrazione dell'IRCA**, richiedendo ai soggetti titolati alla proposta di nomina una **doppia designazione di genere**.

Si ricorda che la richiamata normativa nazionale prevede che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo e che per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo. Nella stessa materia si rinvia al commento all'articolo 4.

Comma 3

Il comma in esame mira a abrogare ogni disposizione vigente in contrasto con le precedenti. Risulta, pertanto, superflua specie laddove prenda in conto anche le disposizioni regolamentari che non troverebbero comunque applicazione in virtù della gerarchia delle fonti

Art. 4

Consigli di amministrazione degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e delle società partecipate

Nota

La disposizione stabilisce che **dal rinnovo successivo all'entrata in vigore** della stessa i consigli di amministrazione degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione nonché delle società partecipate si costituiscano nel **rispetto della normativa nazionale sulla parità di genere**. La norma sembra, quindi, fare salve le attuali composizioni degli organi in questione, fino alla loro naturale scadenza.

Art. 5

Modifiche di norme

Nota

Comma 1

La norma **sopprime il requisito della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia** per le misure di sostegno destinate agli operatori economici a partita IVA operanti in Sicilia, previste dalla legge di stabilità 2020.

Comma 2

La disposizione prevede un **dimezzamento del numero massimo di incarichi consentiti per ciascun revisore dei conti degli enti locali della Regione**, portandolo **da otto a quattro** incarichi.

Comma 3

La disposizione mira ad introdurre un **regime transitorio** che, in deroga a quanto proposto nel comma precedente, consentirebbe **in sede di prima applicazione ai titolari di incarichi di revisori dei conti degli enti locali attualmente in carica il mantenimento di un numero di incarichi superiore a quattro** fino alla loro naturale scadenza.

Occorre correggere il rinvio al comma 1 sostituendolo correttamente con il comma 2.

Comma 4

La disposizione **rimodifica la disciplina sulla rendicontazione delle iniziative sportive** in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria.

Si prevede in particolare la **proroga fino al 30 giugno della realizzazione** delle suddette iniziative e conseguentemente quella **del termine di rendicontazione delle iniziative** in parola ai 60 giorni successivi al 30 giugno 2021.

Comma 5

Il comma **interviene su una disposizione che è già stata abrogata dalle previsioni dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 36 del 2020**, che ha soppresso il riferimento che destinava alle società impegnate nei campionati interregionali la somma di 225 mila euro. Si tratta pertanto di una disposizione superata.

Comma 6

La modifica proposta **sopprime la disposizione transitoria** prevista in sede di prima applicazione dell'articolo 10, comma 9 della legge regionale n. 9 del 2020 **che assicurava, nel riparto della dotazione dei Fondi ivi previsti, che 10 milioni di euro, fossero destinati all'erogazione alle imprese artigiane di finanziamenti a tasso zero, fino all'importo di 15.000 euro, per la copertura delle contribuzioni** dovute dalle imprese artigiane per l'iscrizione al fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato

Art. 6

Attività ispettiva su enti vigilati e società partecipate dell'amministrazione regionale

Nota

Comma 1

L' articolo 6 interviene **in tema di controlli sugli enti, istituti e aziende** sottoposte a tutela e vigilanza regionale, di cui all'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17 **confermando di norma l'utilizzo dei relativi organi di controllo interno**. La disposizione, tuttavia, al fine di garantire un più efficace espletamento delle funzioni di verifica e accertamento delle violazioni normative o contabili, **consente il ricorso all'opera di soggetti esterni esperti** nelle materie in questione, **incaricati dalla Ragioneria generale della Regione** rinviando al successivo comma 3.

Comma 2

La norma estende il ricorso ad esperti esterni per le finalità prima descritte con riferimento alle **società partecipate della Regione**, ferma restando la titolarità delle funzioni di controllo sulle medesime in capo a strutture all'uopo preposte dell'Assessorato regionale dell'economia.

Comma 3

La norma autorizza l'attribuzione di **incarichi di attività ispettiva e verifica giuridico-contabile a professionisti esterni** all'amministrazione purché iscritti all'Albo regionale degli ispettori contabili da nominarsi con decreto del Ragioniere generale della Regione di concerto con i dirigenti generali dell'amministrazione che svolge controllo tutorio.

Si suggerisce di precisare che il conferimento di suddetti incarichi avvenga nel rispetto delle prescrizioni della vigente normativa di settore.

Comma 4

La norma affida a un decreto dell'Assessore dell'economia la determinazione delle modalità per l'iscrizione al citato albo nonché la misura dei compensi e dei rimborsi per gli stessi.

Comma 5

La norma pone **a carico degli enti vigilati i compensi a favore degli ispettori contabili.**;
Si fa presente in proposito come il più volte menzionato **accordo** siglato il 14 gennaio scorso con lo Stato **impegni la Regione alla riduzione dei compensi degli organi di controllo nonché le spese per consulenze ed incarichi professionali.**

Art. 7

Disposizioni in materia di Albo del personale delle società partecipate in liquidazione

Nota

L'articolo in questione prevede che i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale, assunti prima del 31 dicembre 2009 e quelli delle società poste in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 che, per impedimenti dovuti a ragioni di carattere oggettivo, non siano stati inseriti nell'albo delle società in liquidazione di cui al citato art. 64 potranno presentare apposita istanza di iscrizione entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si segnala la genericità della locuzione "impedimenti di carattere oggettivo" che andrebbe quindi esplicitata, eventualmente con un rinvio ad un atto secondario per chiarirne il significato.

Art. 8

Disposizioni in materia di strade e rotte del vino

Nota

Si esplicita **l'adesione, in via prioritaria, all'enoteca regionale siciliana e alla rete di enoteche locali delle Strade del vino già costituite e riconosciute.**

Inoltre, si prevede che i comitati di gestione delle Strade del vino predispongano **la segnaletica della strada indicando anche le sedi delle aziende** che ne fanno parte. La predisposizione della segnaletica deve avvenire sul modello di quella ideata dall'Istituto regionale del vino e dell'olio e approvata dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.

Art. 9

Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche

Nota

Il **comma 1** modifica la disciplina del commercio sulle aree pubbliche solo per quanto riguarda il **commercio itinerante**: tale **attività viene semplificata prevedendo in luogo dell'autorizzazione** (art. 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18) **la SCIA** (Segnalazione certificata di inizio attività), da presentare nel comune di residenza

Al secondo comma, al fine di una maggiore semplificazione amministrativa si prevede che **la SCIA presentata presso un singolo Comune consenta al segnalante di esercitare l'attività entro i confini dell'intera Regione siciliana**, purché non sussistano limitazioni di tipo igienico-sanitario, di ordine pubblico o altre limitazioni imposte dall'amministrazione comunale.

Art. 10

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di contributi alle imprese

Nota

La norma interviene in merito alle **agevolazioni** concesse dal comma 16 dell'articolo 10 della legge di stabilità 2020, a valere sulle risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014/2020, **in materia di editoria e a favore del comparto floro-vivaistico**.

In particolare viene confermato che le disposizioni attuative del medesimo comma 16 siano adottate per quanto attiene alla concessione di contributi alle imprese, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, ma **si prevede invece, a differenza di quanto disposto nella norma oggi in vigore, che la proposta spetti rispettivamente all'Assessore per l'agricoltura** relativamente agli interventi per il comparto floro-vivaistico, **ed all'Assessore regionale per i beni culturali** e l'identità siciliana per le misure di sostegno al settore editoriale sentito il parere delle Commissioni legislative competenti dell'ARS.

Art. 11

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 in materia di spettanze ai professionisti per interventi realizzabili con il superbonus 110 per cento

Nota

Con riferimento ai soli procedimenti relativi al *superbonus* 110 per cento, la disposizione in esame prevede che non si applichino i commi 1 e 2 dell'art. 36 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 riguardanti l'attestazione del pagamento al professionista delle corrette spettanze da parte del committente come condizione per il rilascio del titolo abilitativo.

Art. 12

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di commissioni spettanti alla Crias

Nota

Viene modificata la disciplina in tema di **commissioni spettanti alla CRIAS** (Cassa regionale per credito alle imprese) in relazione alle convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati e con le reti di Consorzi Fidi dalla Regione in modo che trovino applicazione le commissioni stabilite dall'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 recante "soglie relative ai costi e alle commissioni di gestione": la disciplina vigente, che verrebbe sostituita, **prevedeva commissioni "non superiori allo 0,5 per cento, calcolato sulle somme erogate al netto dei rientri, e perdite, ivi comprese le spese derivanti dal mancato rimborso"**.

Art. 13

Procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento delle attività economiche e imprenditoriali nelle Zes e nelle aree di sviluppo industriale ed artigianale

Nota

L'articolo in esame può essere diviso in tre parti:

- **il comma 1, lett. a), b) e c)**, detta disposizioni sui procedimenti amministrativi concernenti l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica all'interno delle Zone economiche speciali;
- **i commi da 2 a 12** riguardano modifiche alla legge istitutiva dell'IRSAP (Istituto regionale per le attività produttive);
- **i commi da 13 a 20** riguardano ancora l'IRSAP e prevedono procedure per l'ampliamento delle aree industriali dell'Istituto, tramite l'annessione di aree confinanti con procedure semplificate anche ai fini dell'adozione delle necessarie varianti.

Comma 1:

Let. a): prevede una **procedura semplificata per l'adozione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti**, ove necessarie all'interno delle ZES al fine dell'insediamento delle imprese.

Le varianti urbanistiche possono essere **adottate con determinazione motivata a conclusione di una conferenza di servizi** convocata appositamente dallo Sportello unico amministrativo o dallo Sportello unico doganale e dei controlli (coerentemente con quanto previsto dalla normativa nazionale che dispone che i provvedimenti nell'ambito delle ZES siano adottati con tale strumento decisorio: articolo 5, comma 1, lettera a-bis), del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 esplicitamente richiamato).

E' previsto che, in ogni caso, **il progetto approvato in conferenza di servizi non possa recare previsioni che contrastino con la disciplina legislativa e regolamentare in tema di tutela del paesaggio e dell'ambiente e con le previsioni recate dai piani paesaggistici** di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Viene inoltre espressamente previsto il coinvolgimento del Consiglio comunale interessato, o di altro organo competente, che deve pronunciarsi preventivamente con una delibera avente ad oggetto la proposta di variante, da rendere entro trenta giorni e prima della partecipazione alla conferenza dei servizi del rappresentante dell'amministrazione locale.

Entro tre giorni dalla sua adozione, la delibera del consiglio comunale che adotta la proposta di variante deve essere trasmessa all'autorità ambientale affinché proceda alla **verifica di assoggettabilità** ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto del **termine ridotto di un terzo ai sensi dell'articolo 5, lettera a) del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91** (disciplina speciale delle ZES).

Lettera b) come sopra accennato, **la normativa nazionale dispone che tutti i provvedimenti necessari nell'ambito delle ZES siano adottati con lo strumento della conferenza di servizi**, indetta dallo Sportello unico amministrativo o dallo Sportello unico doganale e dei controlli.

La norma in esame prevede che **a tali conferenze partecipi un solo rappresentante per tutte le amministrazioni regionali interessate**, nominato dal Presidente della Regione, ferma restando la possibilità che altri funzionari delle medesime Amministrazioni partecipino con finalità di supporto, coerentemente con la normativa regionale vigente in materia di procedimento amministrativo.

Lettera c): prevede che nel caso in cui il procedimento si svolga **al di fuori del modulo procedimentale della conferenza di servizi, qualora il responsabile unico del procedimento** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-ter) del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (ossia lo Sportello Unico Amministrativo presso l'Autorità di sistema portuale) **richieda all'Amministrazione regionale o ad enti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo della Regione** atti di assenso, di concerto, nulla osta o altri atti comunque denominati, **i termini per la formazione del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni o tra amministrazioni e gestori di pubblici servizi** previsto dall'art. 30, commi 1 e 3, della legge regionale n. 7 del 2019 **siano dimezzati**, ossia ridotti rispettivamente da 30 a 15 giorni e da 90 giorni a 45 giorni.

Commi da 2 a 12: modifiche alla legge istitutiva dell'IRSAP (Istituto regionale per le attività produttive);

comma 2:

a) concerne le funzioni dell'IRSAP specificando che, tra le opere infrastrutturali da questi progettate e realizzate **le strade sono cedute al comune competente per territorio**, mentre le infrastrutture del **servizio idrico integrato** sono cedute **al competente ente gestore**.

b) Prevede che la Regione, gli enti locali ovvero altri enti pubblici possono, tramite la stipula di convenzioni, **delegare all'IRSAP anche la gestione di fondi regionali, statali e comunitari destinati alle imprese**.

comma 3:

a) Vengono **aggiunti ai proventi** finanziari dell'IRSAP quelli derivanti dalla corresponsione degli **oneri di costruzione** di cui ai commi 13 e 14 degli articoli 16 e seguenti della legge in parola.

comma 4:

modifica gli organi dell'IRSAP: individua quali organi dell'IRSAP il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti, **sopprimendo la consulta delle attività produttive**.

Comma 5

Sopprime la disciplina della consulta attività produttive in conseguenza del fatto che la stessa non rientra più tra gli organi dell'IRSAP ai sensi della proposta di modifica di cui al comma 4.

comma 6:

a) **modifica la disciplina in ordine alla composizione del consiglio di amministrazione dell'IRSAP.** Aggiunge, fra l'altro, l'obbligo di assicurare l'equilibrio di genere nel consiglio di amministrazione nel rispetto del decreto del DPR 30 novembre 2012, n. 251.

comma 7:

a) e b): **modificano la disciplina per la nomina del Presidente e del Vicepresidente dell'IRSAP,** eliminando, per il presidente, la previsione secondo cui esso va scelto tra i membri del c.d.a nell'ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria e per il vicepresidente la necessità della sua nomina tra i componenti designati dall'Assessore attività produttive;

c) **modifica la disciplina dei compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'IRSAP,** sopprimendo la previsione dell'individuazione degli stessi con cadenza biennale con decreto dell'Assessore e **rinviano alle norme regionali in tema di compensi per i componenti degli organi degli enti regionali.**

comma 8:

a) **modifica la disciplina vigente sulla composizione del Collegio dei Revisori dei conti.** In particolare **sostituisce la previsione del sorteggio con la scelta dei membri** del collegio da parte del Presidente della Regione (un membro con funzioni di Presidente) e degli Assessori all'Economia e alle Attività produttive (ciascuno un membro effettivo e uno supplente) e nell'ambito degli iscritti all'albo dei dipendenti e degli enti di cui alla legge 10/2000 nonché a quello dei revisori.

Si segnala a tal proposito che è opportuno precisare che si tratta dell'albo dei dipendenti e degli enti regionali che possono esercitare la funzione di revisore, istituito dal comma 7 dell'articolo 53 della legge regionale 28-12-2004 n. 17.

Si fa presente inoltre che il riferimento all'albo nazionale dei revisori contabili andrebbe aggiornato sostituendo il richiamo al decreto legislativo n. 88 del 1992 con quello al decreto legislativo n. 39/2010;

b) **riduce da 20 a 15 giorni** il termine entro cui il Consiglio di amministrazione deve inviare al Collegio dei revisori i documenti contabili, prima della seduta fissata per la loro approvazione;

c) **modifica la disciplina dei compensi del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori** in modo che detti emolumenti siano individuati dalle norme regionali in tema di compensi spettanti ai componenti degli organi degli enti regionali.

comma 9: modifica le disciplina del procedimento di adozione del piano regolatore d'area.

In particolare, quanto alla disciplina transitoria, prevede che, essendo vigenti piani regolatori dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale fino all'approvazione definitiva dei piani regolatori d'area, **"in deroga alle previsioni dei piani regolatori vigenti possono essere autorizzati indifferentemente insediamenti di tipo industriale o artigianale o di servizio nel rispetto degli indici di zona dei vigenti piani."**

comma 10: modifica la disciplina in tema di assegnazione dei terreni e dei rustici e oneri di urbanizzazione e costruzione:

- a) al comma 1, **in relazione alla presentazione delle istanze per l'assegnazione** ed il successivo acquisto dei terreni e dei rustici, con riferimento al termine entro cui gli uffici sono chiamati a provvedere, le parole “ogni tre mesi agli adempimenti di cui al presente articolo, attraverso l’indizione di procedure ad evidenza pubblica.” sono sostituite con le seguenti: “Nel caso di effettiva disponibilità di terreni o rustici, gli uffici periferici provvedono ad indire apposita procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal presente articolo.”
- b) al comma 2, **in relazione alle competenze degli uffici periferici dell’IRSAP**, i quali sono chiamati a formare una **graduatoria** con riferimento alla presentazione delle **istanze** per l'assegnazione ed il successivo acquisto dei terreni e dei rustici le parole “di ogni trimestre a formare una graduatoria approvata con delibera del consiglio di amministrazione, di cui è data comunicazione agli interessati “sono sostituite dalle parole “dell’avviso pubblico di cui al comma 1, a predisporre una graduatoria che, approvata con delibera del consiglio di amministrazione, è comunicata agli interessati.
- c) al comma 9, con riguardo agli **atti di vendita dei terreni e dei rustici** e in relazione agli **impegni assunti dall’impresa** che procede all’acquisto, dopo la parola “acquirente” sono inserite le seguenti: “**a non alienare l’immobile**”, sicché con la disciplina che si intende introdurre l’impresa in parola si impegnerà anche a non trasferire la proprietà dell’immobile.
- d) al comma 9, in relazione all’impegno dell’impresa acquirente di mantenere la destinazione dell’insediamento all’attività produttiva indicata con l’istanza per un certo periodo di tempo, dopo le parole “inferiore a” le parole “**cinque anni, nonché termini perentori per l’inizio e la fine dei lavori dello stabilimento**; tali termini possono essere prorogati, una sola volta e per non più di diciotto mesi, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell’impresa di rispettarli e solo allorquando i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati.” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dello stabilimento, nonché termini perentori per l’inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini possono essere prorogati, per non più di diciotto mesi con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell’impresa di rispettarli.”
- e) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: “**Il limite triennale per i livelli occupazionali** si applica, altresì, **ai contratti di vendita già stipulati o da stipulare da parte dei Consorzi ASI**. Ai medesimi contratti si applicano i regolamenti dell’IRSAP”.
- f) **riduce da cinque a tre anni** il termine trascorso il quale l’IRSAP può consentire, su motivata istanza dell’impresa e per le ragioni tassativamente indicate nella norma, **il mutamento della destinazione data all’insediamento**;

g) a seguito della modifica proposta, la nuova formulazione del comma 13 sarà la seguente **“gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge sono versati esclusivamente all'Istituto regionale delle attività produttive, quando questo sarà formalmente costituito con l'approvazione dello statuto”**.

Comma 11:

modifica la **quota della superficie dei fabbricati** utilizzati dalle imprese, **destinata all'attività di vendita dei beni prodotti** nei medesimi fabbricati e di beni a carattere accessorio agli stessi **aumentandola dal cinque al quindici** per cento per gli usi industriali e dal **sette al quindici** per cento per gli usi artigianali.

b) aggiunge un comma:

“1 bis. Le attività immobiliari di cui al comma 14 dell'articolo 16 sono ammesse sia per nuove costruzioni sia per edifici esistenti. L'organo di vigilanza regionale è tenuto informato delle attività autorizzate ai sensi del presente comma. In ogni caso all'IRSAP non è concesso alienare aree ed immobili a soggetti che abbiano finalità immobiliare.”.

Comma 12: apporta modifiche alla disciplina relativa alla liquidazione dei Consorzi ASI di cui all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8:

a) al comma 1, inserisce il seguente periodo:

“Per le finalità del presente articolo, l'IRSAP è tenuto a fornire a titolo gratuito il supporto tecnico, amministrativo e logistico finalizzato alla celere conclusione delle operazioni di liquidazione e ciò anche, ove occorre e su richiesta dei commissari liquidatori, mediante specifico comando temporaneo di proprio personale professionalmente adeguato alle esigenze della liquidazione.”;

b) al comma 1, ultimo periodo, **la parola “semestrale” è sostituita dalla parola “annuale”**, pertanto la norma risulta così formulata: **“Ciascun commissario liquidatore trasmette con cadenza annuale una relazione dettagliata sulla attività svolta all'Assessore regionale per le Attività Produttive nonché all'Assessore regionale per l'Economia per i controlli contabili di competenza”**

c) al comma 1, dopo il sesto periodo, è inserito il seguente: **“L'Assessorato regionale dell'economia esercita il controllo contabile di legittimità** in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12. “;

d) sopprime il termine di 120 giorni dalla data di insediamento, **entro cui il commissario deve provvedere “a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale ed economico-finanziario di ogni singolo Consorzio”**;

e) al comma 2, dopo la lettera c bis), **con riguardo a ciò cui è chiamato a provvedere il Commissario liquidatore** è inserita la seguente:

“c ter) **accedere**, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia d’intesa con l’Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera di Giunta, ai **finanziamenti chirografari** a tasso zero con rientro in un’unica soluzione erogati, previa adeguata istruttoria, da Irfis–Finsicilia ai sensi del comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, occorrenti **per fare fronte** alle spese di gestione, alla tutela e conservazione del patrimonio e ad ogni altra **operazione finalizzata alla liquidazione** di ciascun Consorzio ASI.”;

f) **sopprime il termine di 180 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il quale i commissari devono provvedere alle procedure di liquidazione;

h) al comma 5, primo periodo, ossia con riguardo al termine entro il quale l’istituto subentra nelle aree di cui all’articolo 1, comma 2, sono soppresse le parole: “Trascorso il termine di cui al comma 2,”;

i) al comma 6, in relazione all’ente competente a concedere all’Istituto i beni immobili di proprietà della Regione di cui alla lettera c) del comma 2, già affidati in uso esclusivo ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, le parole: “La Ragioneria generale della Regione” sono sostituite con le seguenti: “Il dipartimento regionale delle finanze e del credito dell’Assessorato regionale per l’economia”;

j) al comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: “Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2”, ossia il termine di 120 giorni entro il quale i commissari possono procedere alla chiusura delle operazioni di liquidazione.

k) **sostituisce la disciplina vigente per l’alienazione, da parte dei liquidatori dei singoli Consorzi Asi degli immobili facenti parte del patrimonio dei Consorzi**, non strumentali all’organizzazione dell’IRSAP, mediante procedure di evidenza pubblica.

Si prevede la possibilità che l’alienazione, per una quota non superiore al 20% dei beni immobili possa avvenire a favore di microimprese, di imprese giovanili *start up*, imprenditoria femminile, imprese vittime di usura e estorsione. A tal fine, le suddette categorie scontano un’agevolazione sul prezzo di aggiudicazione pari al 30%, purché non si pregiudichino le ragioni del ceto creditorio e nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato. “.

– **Commi da 13 a 20: prevedono procedure per l’ampliamento delle aree industriali dell’IRSAP tramite l’annessione di aree confinanti con procedure semplificate anche ai fini dell’adozione delle necessarie varianti.**

Comma 13: La norma prevede che l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, al fine di sostenere ed accelerare i processi di crescita e ripartenza del sistema produttivo regionale, su iniziativa di soggetti privati che vi intendono realizzare il proprio insediamento produttivo, **promuove azioni volte all’ampliamento delle proprie**

aree di sviluppo industriale già esistenti, attraverso l'annessione di aree confinanti alle stesse, anche se queste abbiano differenti destinazioni urbanistiche e derogando agli articoli 1 e 15 della legge regionale del 12 gennaio 2012, n. 8, rispettivamente rubricati "Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Natura giuridica." e "Programma triennale degli interventi e delle attività".

Comma 14: La norma individua come **ammissibili le iniziative avanzate da soggetti privati già insediati in agglomerati industriali** che, nell'ambito delle politiche di sviluppo imprenditoriale, vogliono potenziare la filiera produttiva del comparto industriale di appartenenza. Pone quale **condizione che dette iniziative risultino conformi a "principi di interesse pubblico generale"**, siano svolte nel rispetto dell'ambiente e comportino un impatto positivo sul sistema occupazionale della filiera interessata dall'intervento. **Stante la sua genericità e di suggerisce di sostituire "principi di interesse pubblico generale" con "ragioni di interesse generale"**

Comma 15: La norma disciplina il procedimento volto all'attuazione della previsione di cui al predetto comma 13, stabilendo che i **soggetti privati interessati presentino al comune territorialmente competente l'istanza per la valutazione preliminare** in relazione agli aspetti urbanistici, ambientali e di interesse pubblico dell'iniziativa. **Il Comune, dopo una sua valutazione positiva, la trasmette all'organo deliberante dell'IRSAP** che valuta l'ammissibilità delle iniziative produttive da realizzare sulle aree confinanti gli agglomerati industriali esistenti e di competenza dell'IRSAP, **entro un limite di annessione del 10 per cento dell'attuale estensione dell'area industriale.**

Si segnala che non è specificato sulla base di quali elementi il Comune è chiamato a valutare ed eventualmente assentire l'iniziativa. La generica formulazione della norma potrebbe comportare difficoltà applicative e, poiché non stabilisce i parametri per la valutazione, risolta carente sotto il profilo del rispetto del principio di legalità sostanziale.

Comma 16: La norma stabilisce che Il Comune trasmette all'IRSAP la richiesta di annessione alla confinante area di sviluppo industriale per quelle aree con estensione di almeno 20.000 metri quadrati su istanza degli imprenditori aventi la disponibilità delle aree medesime. Tali **iniziative imprenditoriali sono soggette alla disciplina ambientale e debbono essere corredate dai pareri di Via, Vas e della relativa documentazione tecnica ed amministrativa.**

La norma prevede inoltre che **l'IRSAP, per il tramite dello Sportello unico** delle attività produttive **del comune** maggiormente interessato dal nuovo insediamento industriale, **chieda la convocazione della Conferenza dei servizi** di cui all' art. 19 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 (legge sul procedimento amministrativo).

L'approvazione dell'iniziativa suddetta in sede di conferenza dei servizi costituisce variante agli strumenti urbanistici interessati.

Si osserva che, per esigenze di coerenza sistematica con riferimento all'art. 17, comma 4, della citata legge n. 7 del 2019 che, anche quando si renda necessario verificare l'impatto ambientale di un'attività, colloca all'interno di un'unica conferenza di servizi l'acquisizione di tutti i necessari atti di assenso comunque denominati, compresi quelli

di carattere ambientale, sarebbe più opportuno che i pareri di VIA/VAS fossero acquisiti all'interno della medesima conferenza avviata su impulso dell'IRSAP per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive.

Comma 17: Prevede che tutti gli enti e le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere all'interno della Conferenza di cui al predetto comma 16, deliberando le conseguenti modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, allo scopo di completare il processo che determinerà la definitiva annessione dell'area d'intervento all'interno del perimetro dell'area di sviluppo industriale di riferimento.

Comma 18: Si prevede che le **opere di urbanizzazione necessarie con riferimento alle nuove aree annesse** all' agglomerato industriale esistente, al termine del processo di cui ai precedenti commi da 13 a 16, dovranno essere realizzate, prima della creazione dello stabilimento produttivo, **a cura e spese dei soggetti che intendono insediarsi** e che hanno chiesto l'annessione dell'area nella propria disponibilità all'agglomerato industriale esistente. Una volta ultimate le predette opere di urbanizzazione, la disciplina prevede che le stesse vengano consegnate ai Comuni nel cui territorio le predette aree ricadono. **Si consiglia di sostituire il termine "consegna", poco conferente con la tipologia di rapporti che vengono ad instaurarsi tra coloro che realizzano le opere e i Comuni, con "trasferite" e "gestite".**

Art. 14

Entrata in vigore